
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE

Budrio, 17/03/2016
Prot. n. 1861

A tutti i dipendenti dei Comuni di:

Baricella
Budrio
Castenaso
Granarolo dell'Emilia
Malalbergo
Minerbio
e dell'Unione Terre di Pianura
Loro sedi

OGGETTO: Assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

L'art. Art. 55 septies, comma 5 ter, d.lgs 165/2001 dispone che *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”*

Il Dipartimento Funzione Pubblica, con circolare n. 2/2014 aveva stabilito l'obbligo di utilizzare permessi giustificativi quali permessi motivi personali, recuperi, ferie, permessi brevi ecc. per sottoporsi a visite mediche specialistiche o esami diagnostici. Successivamente il TAR del Lazio con sentenza n. 5714/2015 ha annullato la circolare proprio nella parte in cui imponeva l'utilizzo di permessi e veniva quindi negata la possibilità di giustificare come malattia tali assenze.

Si tratta di una vicenda molto controversa: la stessa sentenza rimanda a una disciplina contrattuale che a tutt'oggi non prevede la possibilità di ricondurre a malattia tali tipologie di assenze.

Tuttavia si ritiene di esprimere le seguenti indicazioni operative, anche in coerenza con il messaggio INPS 3366/2015, in attesa di eventuali ulteriori indirizzi applicativi:

- è facoltà del dipendente giustificare l'assenza per *visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici* con permessi motivi personali, recuperi o altro titolo di assenza **oppure mediante l'istituto della malattia;**

- nel caso in cui richieda di giustificare l'assenza come malattia, (ma anche in caso di richiesta permesso retribuito per motivi personali) il dipendente dovrà produrre all'Ufficio unico del personale un'attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato - che riporti:

- l'indicazione del medico e/o della struttura che la redige;
- giorno e dell'orario di entrata e di uscita del dipendente nella struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
- NON è invece richiesta la diagnosi o il tipo di prestazione medica svolta.

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE

Per giustificare l'assenza a titolo di malattia non è ammessa autocertificazione.

Il riconoscimento della malattia inferiore all'intera giornata sarà riconosciuto limitatamente al periodo documentato di permanenza nella struttura, con esclusione dell'eventuale tempo di viaggio.

Nel caso in cui il medico curante ritenga che le prestazioni sanitarie (visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici) abbiano carattere invalidante, resta fermo che l'assenza dal lavoro è giustificata a titolo di malattia con la produzione del consueto certificato medico telematico, e soggiace alle regole di tale assenza ivi compreso il rispetto delle fasce di reperibilità per il controllo medico fiscale.

In ogni caso il dipendente dovrà, nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede, comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l'effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l'esigenza di assentarsi, al fine di consentire all'amministrazione di valutare le misure organizzative eventualmente connesse all'assenza.

La presente nota sostituisce, con decorrenza odierna, ogni altra disposizione precedentemente emessa sulla stessa materia.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
UNICO DEL PERSONALE
f.to Dott. Alberto Di Bella**